



CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

P.zza Roma, 32 - tel. 0871 382535 - fax 0871 382550

e-mail: urbanistica@comune.bucchianico.ch.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO DI BUCCHIANICO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 2.4.2011)

Bucchianico, li 14 Marzo 2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO

Geom. TUCCI Teresa

INDICE

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 - Ambito di applicazione

ART. 3 - Requisiti

ART. 4 - Concorso alla valorizzazione

ART. 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

ART.6 - Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti ubicati a terra in aree tipizzate agricole dal vigente strumento urbanistico.

ART. 7- Interventi di minimizzazione degli impatti.

ART. 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi.

ART. 9 - Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

ART. 10 - Diritti tecnici di segreteria

ART. 11 - Contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale

ART.12 - Norme transitorie.

Premessa

Con la Direttiva **2001/77/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, l'Unione Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello ordinamento comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La Direttiva si sofferma, tra l'altro, sulle procedure amministrative (art. 6), che gli Stati membri devono valutare tenendo in considerazione l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente, allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure a livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la Legge **1 marzo 2002, n. 39**, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del **D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea. Ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del predetto D. Lgs n. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stesse connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

In applicazione dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.lgs. 387/2003;

3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.lgs. 387/2003.

Il Settore Industria ed Energia Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica Regionale, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con le D.G.R. n. 716/2005 e n. 1550/2006, semplificando il procedimento amministrativo per la costruzione di impianti di modesta taglia, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Per tali ragioni, il Settore predetto, ha predisposto un nuovo documento in sostituzione alle disposizioni di cui alle precedenti D.G.R. n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006, al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

La Regione Abruzzo, con **D.G.R. n° 244 del 22/03/2010**, ha dato un nuovo impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili mediante l'approvazione di un provvedimento che autorizza in via generale gli impianti fotovoltaici fino limite di 1 MW. La delibera è stata adottata per ridurre ulteriormente gli ostacoli, anche normativi, all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, nonché di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative.

Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli del presente Regolamento, per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio della Città di Bucchianico si farà riferimento, dunque, al **D.Lgs. 387/2003** e a quanto contenuto nelle Linee Guida emanate dalla Regione Abruzzo con **D.G.R. n. 244 del 22/03/2010**, le quali sono da intendersi integralmente valide e applicabili a tutti gli interventi proposti.

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Fatte salve le specifiche norme riguardanti i vari tipi di impianti, si prescrive che per gli impianti fotovoltaici devono essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

ART.1- Definizioni

Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) *impianto fotovoltaico*: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a convertire l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b) *opere accessorie o connesse*: civili, meccaniche, elettriche ed ogni altra opera necessaria alla completa realizzazione dell'impianto fotovoltaico (strade di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione, impianti di sorveglianza, ecc.).

ART. 2 - Ambito di applicazione

- a) Le disposizioni del presente regolamento integrano le disposizioni nazionali e regionali previste per i predetti impianti dettando direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione del D.G.R. Abruzzo 244/2010. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici da realizzare in tutte le zone individuate nello strumento urbanistico vigente, ed in particolare alle zone classificate "E - agricole".
- b) Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, fermi restando gli obblighi e le limitazioni di natura diversa afferenti a qualsivoglia altro Ente interessato dalla realizzazione dell'intervento, gli impianti fotovoltaici:
 - 1 - esclusivamente finalizzati all'auto consumo sia domestico che per le attività sanitarie e assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, fatte salve le prescrizioni previste da leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, e purché architettonicamente "parzialmente integrati" o "totalmente integrati" ai sensi del D.M. 19/02/2007;
 - 2 - con potenza elettrica nominale fino a **20 KW**;
 - 3 - da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali, commerciali o artigianali;
 - 4 - da realizzarsi in aree industriali dismesse.
- c) Ove previsto dalle leggi e regolamenti vigenti la SCIA dovrà essere integrata con tutte le autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale.

ART. 3 - Requisiti

Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad **1 MW** i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico di cui la decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

Per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW si fa riferimento a quanto previsto in fase di autorizzazione unica regionale.

I proponenti l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti soggettivi previsti per le società industriali, civili e commerciali dalla legislazione vigente, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione e alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, i soggetti proponenti la realizzazione di tali impianti e del loro esercizio nonché i soggetti indicati di realizzare dette opere devono essere in possesso dei requisiti indicati agli artt. 38 e 39 del succitato D.Lgs 163/2006. I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti nel caso di impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW e in tutti i casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999.

ART. 4 - Concorso alla valorizzazione

- a) I proponenti la realizzazione di tutti gli impianti inclusi nel presente regolamento dovranno **concorrere alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;**
- b) Gli interessati dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al precedente punto a). La predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e nel caso di presentazione della SCIA prima dell'acquisizione del titolo a dare inizio alla realizzazione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è l'elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto; la convenzione specificherà inoltre l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale;
- c) Si stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 3T del 6.11.2008 nella categoria D\1 - Opifici - nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

ART. 5 - Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono da considerarsi **NON idonee** le seguenti aree:

- a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola (Aree di Salvaguardia Paesaggistica - Ambientale di cui all'art. 20 delle N.T.A. allegate al P.R.G.);
- b) Nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92\43\CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle flora e della fauna selvatica e 79\409\CEE del consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) Le aree a pericolosità geomorfologica P3, così come individuate nel piano di assetto idrogeologico;
- d) Le zone classificate a rischio R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- e) Le aree poste a distanza inferiore a metri 300 dalla delimitazione dei Centri Abitati (considerando Centri Abitati anche le frazioni e/o altri agglomerati di case abitate censite all'interno del territorio della Città di Bucchianico);
- f) Le aree soggette a vincolo paesaggistico;
- g) Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare l'area di pertinenza compresi i corridoi di salvaguardia annessi;
- h) Le aree interessate da terreni che presentano delle caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro vocazione viticola DOC. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie;
- i) tutte le aree ritenute territorialmente non idonee ai sensi dell'articolo 5.2.2. delle "Linee Guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" approvate con D.G.R. n. 244 del 22/03/2010.

**ART.6 - Parametri finalizzati all'insediamento degli impianti ubicati
a terra in aree tipizzate agricole
dal vigente strumento urbanistico.**

- a) gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale **fino ad 1 MW** saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa **almeno due volte** la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria. Qualora le particelle siano di più proprietari sarà necessario costituire apposito consorzio tra i proprietari agricoli delle aree preliminarmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;
- b) gli impianti ricadenti in zona agricola di potenza nominale **superiore ad 1 MW** saranno consentiti a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa **almeno tre volte** la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico non potrà essere destinata a fini diversi da quelli agricoli e dovrà essere composta da una o più particelle di terreno contigue e non separate da strade percorribili da autovetture di qualunque categoria;
- c) gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di SCIA, sono considerati come un unico impianto;
- d) per le aree da destinare all'installazione degli impianti il proponente dovrà presentare unitamente alla documentazione progettuale l'autorizzazione del proprietario all'utilizzo e alla trasformazione dei suoli;
- e) le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico sia da un punto di vista strutturale che di impatto visuale. A tal fine esse saranno realizzate con strutture idonee in rete metallica debitamente mascherate, con un'altezza massima totale di metri 2,50. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con un muretto di 70 cm e sovrastante rete metallica per una altezza massima di metri 2,50. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e D.L. 10 settembre 1993, n. 360). Resta stabilita nel minimo di metri 10.
- f) Le infrastrutture (cabine elettriche) la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica di ufficio;

ART. 7- Interventi di minimizzazione degli impatti.

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone soggette a rischio di qualunque livello o richieste da altri Enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l'installazione di impianto fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato;
- dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica o privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni, fermo restando l'obbligo alla demolizione totale delle eventuali opere di fondazione in c.a. che dovessero risultare necessarie.
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta od altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazioni dello stato dei luoghi.

ART. 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (proprietario e Soggetto Responsabile) e il Comune;
- la cessione o vendita a terzi dell'impianto fotovoltaico realizzato o da realizzare comporterà, l'assunzione da parte della società subentrante, di tutti gli oneri ed impegni contenuti nell'atto convenzionale sottoscritto dalla società proponente e l'Amministrazione Comunale;
- rimozione completa delle linee elettriche asservite al campo fotovoltaico compreso i

componenti della cabina di trasformazione lato utente ad esclusione delle linee elettriche, manufatti ed apparecchiature di proprietà ENEL, e con conferimento dei materiali di risulta agli impianti di recupero e trattamento della secondo la normativa vigente;

- obbligo di comunicazione, a tutti gli assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;

- in caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa (impianto funzionante in regime di vendita dell'energia prodotta), l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso;

- i proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle

attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

- Il soggetto proponente dovrà produrre, entro i tempi stabiliti nella convenzione di cui al punto 4.b. e comunque prima della messa in funzione dell'impianto, una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari al 3% (tre per cento) del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto. L'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5% annuo. Detta fideiussione potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto da attestarsi con apposito verbale in contraddittorio tra il soggetto proponente e l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative presentate, tramite propria struttura o con l'ausilio di un Energy Manager incaricato, e fissando obblighi informativi da parte degli Operatori/Investitori che hanno presentato SCIA o Autorizzazione Unica presso l'Ufficio tecnico comunale riguardo la concreta pianificazione della realizzazione delle opere.

Per gli impianti di potenza **fino ad 1 MW** l'ufficio tecnico comunale (per il tramite il SUAP) effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso la SCIA ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della SCIA stessa.

Ai fini dell'istruttoria della SCIA verrà valutata la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

La documentazione minima necessaria alla valutazione dell'impianto è la seguente:

- autorizzazione del proprietario all'utilizzo dei suoli con trasformazione per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;
 - Dettagliata relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie;
 - Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico - territoriali, urbanistici, del patrimonio storico artistico, idrogeologici, della navigazione aerea;
 - Tutti gli atti di assenso necessari per legge, compreso il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica qualora necessaria;
 - Dichiarazioni di cui alle lettere l) e m) del punto 5 del presente regolamento;
 - Documentazione di cui all'art. 3 del presente regolamento per impianti inferiori ad **1MW**;
 - rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie occupata e superficie non occupata dall'impianto fotovoltaico comprensivo delle opere connesse o accessorie, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturali di collegamento alla rete elettrica principale;
 - progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);
 - particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100) e del sistema di fissaggio meccanico;
 - progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche e degli altri volumi debitamente quotati con disegni illustranti le cabine medesime e i volumi previsti (scala 1:100);
 - richiesta della STMG a TERNA\ENEL per l'allaccio alla rete elettrica comprensiva di copia di tutta la documentazione presentata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.
- Le basi tematiche di ubicazione e rappresentazione dell'intervento da presentare su supporto cartaceo e su supporto informatico georiferito con sistema di riferimento UTM WGS84 - fuso 33N, sono le seguenti:
- aerofotogrammetria in scala 1:10.000;
 - ortofoto in scala 1:10.000;
 - catastale in scala 1:4.000;
 - ambiti territoriali distinti dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
 - ambiti territoriali estesi dell'adeguamento al PUTT/P in scala adeguata;
 - sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000.

La documentazione amministrativa da produrre prima del decorso dei termini previsti dalla procedura di SCIA è la seguente:

- Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC in corso di validità;
- Indicazione del Direttore dei Lavori e del Tecnico dell'impresa esecutrice;

- Fideiussione per come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
- Contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale;
- Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

ART. 10 - Diritti tecnici di segreteria

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa A.C., dovrà versare all'atto della richiesta di SCIA , PC o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di "Diritti tecnici di segreteria" in base alle seguenti categorie:

- a. Impianti con potenza fino a 20 kWp (destinati all'autoconsumo):
€ 100,00 (euro cento);
- b. Impianti con potenza oltre 20 kWp e fino a 100 kWp (destinati alla vendita):
€ 1.000,00 (euro mille);
- c. Impianti con potenza oltre 100 kWp e fino a 500 kWp (destinati alla vendita):
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento);
- d. Impianti con potenza oltre 500 kWp (destinati alla vendita):
€ 5.000,00 (euro cinquemila).

ART. 11 - Contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale

Per quanto riguarda gli impianti con potenza oltre 100 kWp, il soggetto proponente dovrà concorrere alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, anche tramite il versamento di un contributo a titolo di compensazione ambientale e di ristoro e riequilibrio territoriale, *una tantum* all'atto della stipula della convenzione in favore del Comune, pari ad un importo di € 50,00 per ogni kWp ulteriore ai 100.

L'Amministrazione comunale, valutato il primario interesse pubblico e la dimensione dell'impianto, può, in alternativa, richiedere al soggetto proponente un intervento/misura di diversa natura per il medesimo titolo.

Per impianti di rilevante dimensione, l'Amministrazione comunale potrà discrezionalmente concordare con il soggetto proponente interventi/misure aggiuntive/alternative atipiche, che tengano conto del primario interesse pubblico della collettività territoriale comunale, di valore pari o superiore agli interventi/misure di cui al comma 1.

Il convenzionamento detto comporta anche l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad operare fattivamente, dando la giusta priorità alle opere *insediande*, così come segue:

- promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici come nella volontà legislativa europea e nazionale, nonché il corretto inserimento di tali opere nel territorio comunale;

- razionalizzare ed accelerare le procedure per l'esame della pratica inerente fonti rinnovabili;
- eliminare qualsivoglia ostacolo burocratico che non sia consono alla *ratio* normativa di *favor* nei confronti dell'insediamento di impianti che producono fonti energetiche rinnovabili.

La destinazione del contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale, individuato in apposito capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi:

- spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, showroom e workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali locale;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;
- realizzazione di opere di pubblica utilità dirette a favorire il mantenimento dell'antropizzazione in zona rurale e, comunque, al servizio della collettività amministrata.

ART.12 - Norme transitorie.

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, ovvero non sia validamente decorso il termine di 60 giorni dalla formale presentazione di SCIA depositata a norma della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Schema di convenzione per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici, da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di BUCCHIANICO

Nell'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella Sede comunale davanti a me Dott. _____, Segretario Comunale del Comune di _____/Notaio _____ sono personalmente presenti: l'Arch. _____, nato a _____ (___) il _____ C.F.: _____, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bucchianico (in seguito il "Comune"), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

e
il Sig. _____, nella sua qualità di _____ della Società/Ditta proponente _____ (in seguito "Società/Ditta proponente"), con sede in _____, via _____, p. IVA _____, ed ivi residente per le proprie funzioni, in quanto a ciò autorizzato dalle funzioni medesime della carica.

I componenti, della cui identità personale io sottoscritto Segretario Comunale sono certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- la legislazione nazionale ed in particolar modo la Legge 10 del 9/01/1991 e il D.Lgs. 387/03 in attuazione alla Direttiva comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti al fine della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. E' quindi un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;
- l'impianto fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____ il Comune ha adottato apposito regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- nell'ambito del territorio del Comune è stata individuata dal proponente l'area per l'insediamento del parco fotovoltaico in questione in loc. distinta al Catasto terreni al Foglio con le particelle nn....., della superficie complessiva ricompresa nel perimetro della recinzione di mq.;
- tale insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi e/o ad inseguimento per una potenza nominale complessiva di _____ kWp (MWe) ed una superficie radiante occupata dai pannelli di mq. _____;
- le aree di cui sopra, in località " _____", come meglio riportate nei grafici allegati alla presente Convenzione (allegato ___), risultano essere composte da terreni di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società/Ditta proponente è regolato da idoneo atto, registrato, con i legittimi proprietari (allegato ___), fatti salvi i

necessari diritti di servitù, passaggio viario e per cavidotti che dovessero essere necessari su altri terreni;

- il proponente versa un “contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale” (o, in alternativa, il seguente intervento/misura) all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, determinati secondo i criteri previsti dall’articolo 6 del “Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale”;

- il contributo per la Convenzione in oggetto, come sopra fissato, è da ritenersi congruo in ragione del suo contenuto economico e del pubblico interesse dell’iniziativa avviata dalla Società/Ditta proponente;

- avendo la Società/Ditta proponente rappresentato all’Amministrazione comunale che la realizzazione del citato impianto fotovoltaico comporta investimenti significativi e che, pertanto, potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale, è opportuno prevedere nel testo della Convenzione una clausola che contempra la possibilità di siffatto trasferimento; fermo restando che il terzo designato subentrerà alla Società/Ditta proponente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest’ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente Convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l’atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, pena il decadimento della convenzione stessa;

- il proponente produce il “Certificato antimafia” e nel caso che l’impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante;

- la Società o il proponente costituiscono le polizze fidejussorie bancarie per l’obbligo di cui alla Legge n. 244/2007 che ha modificato il comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/03, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____, con la quale si è stabilito di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità allo schema allegato alla stessa delibera (solo per impianti superiori a 100 kWp).

Tutto ciò premesso e considerato tra il Comune e la Società o il soggetto proponente si conviene quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune e la Società/Ditta proponente _____, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione, manutenzione, smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di _____ kWp - MW per una superficie radiante occupata dai pannelli di mq. _____ e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull’area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera “__”.

Per le aree soggette ad eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo nulla osta a cura dell’Ente preposto al rispetto dello stesso. La realizzazione e successiva gestione dell’impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte

della Società, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti.

ART. 3 - Durata ed efficacia della convenzione

La presente Convenzione avrà durata di anni ____ (_____) rinnovabili su richiesta della Società/Ditta proponente, e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune.

La presente Convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua costituzione fino al termine dell'esercizio dell'impianto ivi compreso il termine delle operazioni di smantellamento e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 13.

ART. 4 - Corrispettivo

Al fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi, per la realizzazione degli impianti di cui sopra sul territorio comunale, il proponente versa un "contributo a titolo di ristoro e riequilibrio territoriale ed ambientale" (o, in alternativa _____) all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, pari ad € _____ (o, in alternativa la seguente opera _____), il tutto come determinato secondo i criteri previsti nell'articolo 6 del "Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica".

Il versamento del "contributo a titolo di compensazione ambientale e di ristoro e riequilibrio territoriale" *una tantum*, è stato effettuato in un'unica rata con e di esso si allega copia.

Tale contributo è stato riconosciuto congruo dalle parti, sia relativamente al contenuto economico, sia al pubblico interesse dell'iniziativa. Esclusivamente in caso di mancato inizio dei lavori si procederà alla restituzione del contributo versato. Il proponente dichiara espressamente ed irrevocabilmente di rinunciare, a qualsiasi titolo o ragione, a qualsivoglia eccezione e richiesta di restituzione della somma versata a favore del Comune ai sensi del presente articolo.

E' espressamente escluso da quanto sopra e va corrisposto, se dovuto, il contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al rilascio dei permessi di costruire e dell'autorizzazione unica.

ART. 5 - Tempi di esecuzione

La Società/Ditta proponente deve iniziare ed ultimare i lavori entro i termini previsti, in base ai riferimenti normativi, dal permesso di costruire o dall'autorizzazione unica.

ART. 6 - Obbligazioni del proponente

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione ed alla manutenzione, smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente Convenzione.

La Società/Ditta proponente o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta, indiretta che di imposizione locale (Comune, Provincia, Regione) derivanti dal canone di locazione da questi percepito.

I terreni su cui dovrà realizzarsi l'impianto risulta libero e affrancato da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune.

ART. 7 - Polizza fidejussoria

A garanzia degli obblighi per la dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dello

stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, la Società o il proponente ha STIPULATO a favore di POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA PER L'IMPORTO del piano di dismissione, corrispondente al costo per l'esecuzione dei lavori dedotto dal computo metrico estimativo presentato, di €..... (Euro.....), rilasciata da, vincolata fino all'espressa autorizzazione allo svincolo da parte di

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, comma 2, del codice civile. In ogni caso il proponente o Società è obbligato in solido con i loro fidejussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta dell'Ente beneficiario, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento.

La fidejussione è vincolata e finalizzata esclusivamente alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e deve prevedere il rinnovo per l'intero periodo di funzionalità dell'impianto con aggiornamento triennale su base ISTAT.

Nel caso in cui il soggetto autorizzato non provvederà ad eseguire o far eseguire i lavori relativi alla rimessa in pristino dei luoghi nei tempi previsti nel Piano di gestione e dismissione, è diritto dell'Ente autorizzante trattenere la somma costituita in garanzia al fine di attivare tutte le misure necessarie.

ART. 8 - Imprenditoria e manodopera locale

La Società/Ditta proponente utilizzerà durante la costruzione dell'impianto e durante la successiva gestione del medesimo, preferibilmente mano d'opera locale per quanto compatibile con le attività e le mansioni da svolgere.

Particolarmente la Società/Ditta proponente si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, ad impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società/Ditta proponente stessa.

ART. 9 - Promozione dell'iniziativa

La Società/Ditta proponente si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto, e ad aprire la fruizione dell'impianto alle Scuole o Enti interessati, che potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale.

ART. 10 - Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società/Ditta proponente,

anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa Società/Ditta proponente, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero qualora l'impianto non venga ultimato o qualora venga abbandonato l'esercizio della produzione di energia, e nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo previsto dal regolamento comunale e dalla presente Convenzione. La revoca della Convenzione, previa diffida ad adempiere agli obblighi concordati, determinerà in caso di inadempimento, l'incameramento della polizza di cui all'articolo 7 ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi dell'Ente autorizzante.

ART. 11 - Risoluzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto scaduti i termini stabiliti all'articolo 3 e con l'espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione allo svincolo della polizza fidejussoria.

Qualora non vengano rispettati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori stabiliti dal titolo abilitativo e richiamati all'articolo 5, salvo proroghe autorizzate, la decadenza e revoca del titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto produrrà la risoluzione o la revoca della presente Convenzione con le modalità previste dall'articolo 10.

La presente Convenzione si intenderà, altresì, automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società/Ditta proponente, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica.

La Società/Ditta proponente avrà, inoltre, facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell'impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell'allegata planimetria;
- impedimenti, di qualsiasi natura, all'esercizio dell'impianto.

La Convenzione si considererà risolta con il pervenire al Concedente della comunicazione del Concessionario.

ART. 12 - Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla Convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente Convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della Convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, dalla Giunta comunale, pena il decadimento della Convenzione stessa.

ART. 13 - Riconsegna dell'area

Al termine della Convenzione o qualora la Società/Ditta proponente, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca della Concessione tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisoriale e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall'area interessata dall'impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà espressa autorizzazione per lo svincolo delle

polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società/Ditta proponente, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l'utilizzo della polizza fidejussoria all'uopo contratta dalla Società/Ditta proponente.

ART. 14 - Garanzie

La Società/Ditta proponente, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, si impegna a realizzare l'impianto nei termini previsti dai titoli abilitativi. La Società/Ditta proponente rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di impedimenti da parte di altri Enti.

ART. 15 - Definizioni delle controversie

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Chieti.

ART. 16 - Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente Convenzione.

ART. 17 - Spese ed oneri

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma del Concedente e del Concessionario.

Tutte le spese relative alla presente Convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario.

La presente Convenzione è costituita da n..... pagine, che le parti sottoscrivendole le ritengono conformi a quanto tra loro pattuito.

_____, li _____

Il Concessionario

* * * * *

Il Concedente